



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 3/2022

Procedimento 3/2022

Oggetto: Incontro del Campionato Italiane a Serie C Sicilia Occidentale Girone B svolto in Petralia Soprana (PA)

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti
Preso Atto

- del Referto Arbitrale del 3 ottobre 2021 e dei relativi allegati inviati dal Giudice Arbitro relativo alla manifestazione di cui all'oggetto;
- del referto del Giudice Arbitro, ove veniva indicata assente all'incontro l'ASA USD Atletico Gangi
- che USD Atletico Gangi ha presentato memorie difensive rappresentando i motivi dell'assenza di fatto riconducibili a quarantene volontaria di alcuni giocatori, dall'impossibilità ad allenarsi nell'anno 2021 per la chiusura delle palestre e dal rischio di contagio in ragione della epidemia in corso.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

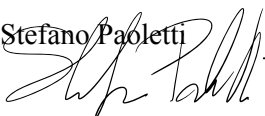
Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASA USD Atletico Gangi e dunque della violazione della disposizione di cui all'articolo 3.13.1 del Regolamento delle Gare preso atto delle difese seppur pertinenti all'epidemia in corso ma in ogni caso prive di allegazioni comprovanti quanto indicato, si ritiene applicabile al caso in esame la mera sanzione della deplorazione prevista dall'articolo 21 del Regolamento di Giustizia, sanzione che costituisce - al pari dell'ammonizione per l'atleta *"un'espressione di biasimo verso l'A.S.A, rivolto a mezzo di comunicato ufficiale con espresso invito, per l'avvenire, di evitare di ripetere i comportamenti non altrimenti sanzionati la prima volta"*.

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro e dei risultati in esso indicati;
- Deplora il comportamento dall'ASA USD Atletico Gangi ed avverte che una seconda violazione della medesima disposizione determinerà l'applicazione di sanzioni più gravi.

Così deciso il 1° marzo 2022.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Stefano Paoletti


Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.